

RT. 23 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta del 40% nella parte variabile, qualora il produttore dimostri di aver avviato al recupero i rifiuti assimilati agli urbani di cui all'allegato A, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata.

2. Per "recupero" si intende ai sensi della rt.183, comma 1, lettera t), del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale.

3. Al fine della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita richiesta attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti, copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

ART. 24 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le abitazioni dotate di arredo e allacci ai servizi pubblici di rete, tenute a disposizione e non occupate neppure saltuariamente, è prevista l'applicazione della tariffa prevista per il nucleo familiare composto da 2 persona.

2. Riduzione del 20% sia sulla parte fissa, sia sulla parte variabile per gli ultra settantenni, unico componente del nucleo familiare, che avranno maturato i requisiti, nel corso dell'anno d'imposta.

ART. 25 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Fermo restando l'obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, la tassa da applicare è ridotta, nella parte variabile, in misura del:

- 30% a favore delle utenze la cui distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 500 metri lineari e fino a 1.000 metri lineari;

2. Per la finalità di cui al comma precedente, la distanza deve essere determinata in base al più breve percorso carrabile o pedonale, su viabilità esclusivamente pubblica, necessario per aggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti, escludendo eventuali vie o aree di accesso private agli insediamenti.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di iscrizione/variazione, dalla cui data decorre il diritto alla riduzione e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART.26 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 24 e 25 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013.

ART. 27 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

ART. 28 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è dovuto in misura pari al 40% della parte variabile del tributo.